

Dallo ius migrandi all'integrazione

capitolo scritto da: Mauro Valeri

Il punto della situazione

Se nel 2015 sono stati 178mila gli stranieri non comunitari che hanno acquisito la cittadinanza italiana, nel 2016 l'ISTAT stima che altri 205mila siano diventati **"nuovi italiani"**, a conferma che in Italia vi è ormai un'immigrazione stabile e matura, che, quindi, andrebbe gestita come tale. Mentre sono in diminuzione le acquisizioni della cittadinanza per matrimonio, continuano a crescere quelle per residenza, per trasmissione dai genitori, e da parte di coloro che, nati in Italia, diventano italiani al compimento del diciottesimo anno di età (erano 10mila nel 2011, sono diventati 66mila nel 2015). Complessivamente negli ultimi cinque anni i "nuovi italiani" sono stati circa 600mila, ed è molto probabile che questo numero aumenti significativamente nei prossimi anni, e potrebbe anche oltre che raddoppiarsi a breve, se venisse approvata la **riforma della legge sulla cittadinanza** (legge 91/1992). Tuttavia, al momento, la riforma non è ancora divenuta legge, e, anzi, è diventata oggetto di un dibattito politico che sembra risentire in maniera eccessiva e fuorviante di giudizi su fenomeni che solo marginalmente hanno a che vedere con quell'immigrazione stabile e matura a cui abbiamo prima fatto cenno.

Indubbiamente, una legge sulla cittadinanza che rispecchi maggiormente le trasformazioni avvenute in questi ultimi 25 anni, rappresenta una priorità per il presente e per il futuro del nostro Paese, sebbene non vada sottovalutato il persistere di discriminazioni anche nei confronti di cittadini italiani a causa del loro colore della pelle e/o della loro origine straniera. Stando ai dati dell'UNAR, ancora nel 2016, oltre il 27% delle vittime di episodi di discriminazioni a matrice etnico-razziale avevano la cittadinanza italiana. Proprio per questo, il 7 agosto 2015, con un D.M. del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato approvato il **Piano d'azione nazionale contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza**, di durata triennale, che, però, ad oggi, non risulta ancora avviato.

Sempre secondo l'ISTAT, la popolazione straniera regolarmente residente in Italia al 1 gennaio 2017, era di 5.029.000 (pari all'8,3% della popolazione totale), con un aumento di appena 2.500 persone rispetto all'anno precedente, ma a fronte di una diminuzione di 89.000 italiani. E' uno scenario demografico di cui è importante tener conto.

Per avere un quadro della situazione dei diritti dei cittadini stranieri, è opportuno, come già proposto l'anno scorso, far riferimento a tre categorie, distinte in base ai diritti a loro garantiti: 1) **i cittadini "comunitari"**, ovvero di un Paese dell'Unione Europea (pari a circa il 22%); 2) **i cittadini di un Paese non comunitario ma in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo** (pari a oltre il 46%, ed è un dato in continua crescita) 3) **i cittadini di un Paese terzo con un permesso di soggiorno diverso da quello di lungo periodo** (pari circa al 32%). Questa distinzione non è purtroppo adottata nella gran parte delle ricerche statistiche, fatto che impedisce di avere un quadro più oggettivo della realtà migratoria, che pure rappresenta ormai una componente significativa, non solo da un punto statistico, della nostra realtà. Va anche tenuto conto sia che importanti diritti sono garantiti ad alcuni stranieri in base a specifici Accordi bilaterali(1), sia che, al contrario, al di là del permesso di soggiorno di cui lo straniero è titolare, l'accesso ai diritti è a volte condizionato dalla

durata della residenza in Italia.

Crisi economica e discriminazioni

Secondo gli indicatori relativi all'andamento del mercato del lavoro⁽²⁾, sappiamo che, su circa 4.125.000 stranieri in età lavorativa, 2.409.052 risultavano occupati, 425.077 in cerca di lavoro e 1.291.178 inattivi. Rispetto allo stesso periodo del 2015, abbiamo: un lieve aumento del numero di occupati stranieri, sia comunitari (+0,1%) che non comunitari (+3%); una contrazione del numero di stranieri non comunitari in cerca di lavoro (-13,4%); un aumento della platea dei disoccupati comunitari (+10,4%); un aumento degli stranieri inattivi sia comunitari (+10%) sia non comunitari (+1,5%). A completare questo quadro, il Rapporto annuale 2017 curato dall'ISTAT⁽³⁾ ha individuato, tra le famiglie con maggiore svantaggio reddituale, quelle "a basso reddito con stranieri", stimate in quasi 2 milioni di famiglie per un totale di 4,7 milioni di individui. Circa i tre quarti delle famiglie con almeno un componente straniero ricadono in questo gruppo, che è anche il più povero tra le famiglie individuate dall'ISTAT. Spesso si tratta però di persone sole (35,7%) o di coppie senza figli (34,4%). Come osserva l'ISTAT, sempre in riferimento alle "famiglie a basso reddito con stranieri": *“Nonostante gli occupati siano prevalentemente in posizioni non qualificate, nella metà dei casi la persona di riferimento possiede un diploma di scuola secondaria superiore, e uno su dieci ha un titolo universitario”*. Più in generale, la quota delle famiglie straniere che non dispone di alcun reddito o pensione è pari a circa il doppio di quella dei nuclei italiani (7,6%): ciò vuol dire che per i migranti il rischio di diventare poveri è doppio rispetto agli italiani.

Questo scenario generale appare determinato sia dalla crisi economica, sia dalla difficoltà per lo straniero di trovare un'occupazione adeguata ai titoli di studio che possiede, sia ad alcune forme di discriminazione ancora esistenti nell'accesso al lavoro, a volte messe in atto anche dalle stesse istituzioni italiane, sollevando contenziosi che spesso hanno richiesto l'intervento dei giudici. La **Corte d'Appello di Torino**, ad esempio, con sentenza del **29 novembre 2016**, ha permesso, per la prima volta, l'iscrizione come direttrice responsabile nel registro dei giornali e periodici, ad una cittadina peruviana titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Si tratta di un contenzioso che andava avanti da diversi anni, dato che in passato tale iscrizione le era stata respinta perché ritenuta riservata ai cittadini italiani (art.3, legge 47/1948) e ai cittadini comunitari (art.9, legge 52/1996).

Molta confusione continua ad esservi sui limiti all'accesso degli stranieri al pubblico impiego. Interessante, a tal proposito è l'ordinanza emessa il **30 giugno 2016** dal **Tribunale di Udine**, che ha accettato il ricorso di una cittadina croata, alla quale era stato impedito di partecipare alla prova selettiva volta a verificare l'idoneità ad assumere l'impiego di operatore doganale presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, perché non in possesso della cittadinanza italiana. Il giudice ha ribadito il principio di trattamento e di libera circolazione di cui all'art.45 TFUE, specificando che l'impiego di operatore doganale non ricade nell'ambito delle funzioni che, secondo il diritto europeo, gli Stati membri possono legittimamente riservare ai soli cittadini, in quanto non comporta partecipazione diretta o indiretta all'esercizio dei pubblici poteri di natura coercitiva, né ha ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato.

Va però anche osservato che sono ormai diverse le istituzioni territoriali che si attivano per richiamare

soprattutto i comuni a tener maggiormente conto della giurisprudenza europea in materia, al fine di prevenire eventuali bandi discriminatori(4).

I diritti negati alle madri e ai figli stranieri

Abbiamo deciso di dedicare gran parte del presente capitolo al tema dei diritti dei migranti legati alla maternità e ai primi anni di vita di un figlio, perché lo riteniamo un utile approfondimento su tematiche che, oltre ad entrare nel merito di quello scenario demografico a cui abbiamo fatto precedentemente riferimento, rimandano a temi che hanno molto a che vedere con l'attuale dibattito sulla cittadinanza, e in particolare sullo *ius soli*.

Nel 2016, i nati da cittadine straniere sono stati 92mila, il 2,2% in meno rispetto al 2015. Di questi neonati, 31mila avevano il padre italiano (e quindi presumibilmente erano cittadini italiani alla nascita), mentre 61mila aveva anche il padre straniero (e quindi con cittadinanza non italiana). Un altro dato da tener presente è il tasso di fecondità: le donne straniere hanno avuto in media 1,95 figli nel 2016 (contro 1,94 nel 2015), mentre le donne italiane sono rimaste sullo stesso valore del 2015: una media di 1,27 figli. Se questa differenza è legata sia a fattori culturali che, soprattutto, demografici (le donne straniere hanno mediamente un'età più giovane di quelle italiane), è evidente che in prospettiva anche il tasso di fecondità delle donne straniere dovrebbe ridursi, sia perché diminuisce il numero di donne in età feconda, sia perché sta aumentando la loro età media.

Tuttavia, la scelta di far nascere un figlio in Italia rischia di porre la madre e il neonato di fronte ad una realtà discriminatoria, soprattutto per la persistenza – che a volte appare frutto di un vero accanimento – di un'interpretazione restrittiva della norma, nonostante in più occasioni già in passato diversi tribunali hanno ribadito che tale interpretazione fosse discriminatoria perché in contrasto con la **Direttiva 2011/98/UE**(recepita con D.lgs 40/2014), la quale sancisce che i diritti in materia di sicurezza sociale, i cui settori sono definiti nel **Regolamento 883/2004/CE**, vanno riconosciuti agli stranieri in possesso di un permesso che gli consenta di lavorare e non solo ai titolari di un permesso di lungo soggiorno. Trattandosi di normativa comunitaria, questa ha efficacia diretta nell'ordinamento interno, stante la sua chiarezza interpretativa e l'assenza di attività da parte dello Stato per applicarla. D'altra parte, l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni(5).

Assegno di maternità

Le controversie sull'assegno di maternità, previsto dall'art.74 del D.lgs 151/2001, sono continuate anche nel periodo qui preso in esame. Si tratta di un assegno a favore delle donne non occupate o di quelle occupate - purché, quest'ultime, non abbiano il diritto ad altri trattamenti economici di maternità -, che abbiano avuto un figlio, e con un ISEE della famiglia non superiore, per l'anno 2015, a 16.954,96 euro. A ribadire i diritti delle madri migranti non lungo soggiornanti ma con un permesso che le permette di lavorare, sono state due interessanti ordinanze. La prima, emessa dal **Tribunale di Brescia il 22 agosto 2016**, ha riconosciuto l'assegno ad una cittadina marocchina con permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ribadendo il principio di non discriminazione presente nella Direttiva 2011/98/UE e, vista la cittadinanza della richiedente, anche nell'Accordo Euromediterraneo tra UE e Regno del Marocco. La seconda ordinanza, che ha avuto anche un certo rilievo mediatico, è stata emessa dal **Tribunale di Bari il 20 dicembre 2016**, che, sempre in applicazione della Direttiva 2011/98/UE, ha riconosciuto l'assegno di maternità ad una cittadina egiziana, anche lei con permesso

di soggiorno per motivi di famiglia. Il giudice ha anche ordinato al Comune di Bari, non solo di cessare la condotta discriminatoria, ma anche di provvedere alla pubblicazione del testo dell'ordinanza sul sito web del Comune

Assegno di natalità

Sono continuate, e anzi hanno avuto un deciso aumento le ordinanze emesse dai tribunali in merito al riconoscimento dell'assegno di natalità (cosiddetto "bonus bebè"), introdotto in via sperimentale dall'art.1, commi 125-129, legge 190/2014, "*al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017*". Requisito per ricevere l'assegno dell'INPS, pari a 960 euro annui, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino (o dell'ingresso in famiglia del figlio adottato) a decorrere dal mese di nascita (o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione), è che il nucleo familiare del richiedente abbia un reddito ISEE non superiore a 25mila euro annui (se l'ISEE è inferiore a 7mila euro, l'assegno raddoppia). Di fronte all'ostinazione dell'INPS a non voler riconoscere l'assegno ai cittadini non in possesso di un permesso di soggiorno per lungo periodo, sono stati molti i ricorsi che, grazie al sostegno di alcuni avvocati particolarmente attivi nella tutela dei migranti, hanno permesso di riconoscere l'assegno anche a cittadini stranieri non comunitari in possesso del permesso di soggiorno per motivi di famiglia o del permesso di lavoro unico. Dallo studio di oltre venti ordinanze(6) , emesse quasi sempre da tribunali del Nord Italia, risulta che complessivamente l'INPS è stato condannato a versare – tra spese relative all'assegno fino al compimento dei tre anni del neonato e le spese di giudizio – intorno a 150.000 euro. Probabilmente, tali costi non sono ritenuti dall'Istituto un deterrente per mettere fine ad una situazione discriminatoria, che, come affermato in premessa, potrebbe interessare alcune decine di migliaia di neonati. Comunque, dato che questo tipo di assegno riguarda i nati dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, è molto probabile che anche nei prossimi anni il numero di contenziosi aumenti.

Assegno ai nuclei familiari numerosi

Un altro assegno che già in passato aveva richiesto l'intervento del tribunale, è il cosiddetto "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" introdotto dall'**art.65 della legge 448/1998** in favore dei nuclei familiari titolari di redditi inferiori a un determinato limite. Inizialmente riservato ai soli cittadini italiani, l'accesso era stato poi ampliato ai cittadini comunitari (art.80, legge 338/2000), ai familiari dei cittadini comunitari e ai cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo (art.13, comma 1, della legge 97/2013). Anche in questo caso, tale limitazione era stata più volte ritenuta in contrasto con l'art.12 della Direttiva 2011/98/UE, dato che anche tale assegno rientra in uno dei settori della sicurezza sociale, come definiti del Regolamento 883/2004/CE. Su questo contrasto è tornato il **Tribunale di Milano**, che con un'ordinanza del **10 aprile 2017** ha dato ragione ad un cittadino egiziano, titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, che a maggio 2016 aveva avuto la quarta figlia. In questo caso, ad essere condannati sono stati sia il Comune di Milano sia l'INPS. Interessanti anche due ricorsi. In particolare il primo, che riguarda una cittadina ecuadoriana, residente a Genova, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la quale nel 2014 aveva avuto il terzo figlio, ma che aveva visto bocciata la sua richiesta di beneficiare dell'assegno. Tuttavia, il suo ricorso al Tribunale di era stato bocciato. Convinta di averne diritto, la cittadina ha fatto ricorso alla **Corte d'Appello** che l'**8 luglio 2016**, ha ritenuto di sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione europea le seguenti pregiudiziali: se una prestazione come quella prevista dall'art.65 della legge 448/1998 costituisce una prestazione familiare ai sensi dell'art.3, paragrafo 1, lettera j) del regolamento 883/2004/CE; in caso di risposta positiva, se il principio di parità di trattamento sancito dall'art.12, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva 2011/98/UE osti ad una

normativa, come quella italiana. Il **21 giugno 2017** la Corte di Giustizia dell'Unione europea, nel rispondere al quesito, ha ribadito che si tratta di una prestazione che rientra nella nozione di "prestazioni di sicurezza sociale", e che quindi è un diritto degli stranieri non lungosoggiornanti ma con un permesso che consente di lavorare, ed è quindi compito degli Stati membri adattare la propria normativa alle norme del diritto dell'Unione. Sarà dunque importante verificare le conseguenze di questa sentenza, perché potrebbe portare all'auspicato riconoscimento di tutte le prestazioni previste dal Regolamento 883/2004/CE anche ai migranti non lungo soggiornanti con un permesso di soggiorno che consente di lavorare. Anche l'INPS ha più volte fatto ricorso arrivando fino alla **Corte di Cassazione**, la quale però, con **sentenze n.11165/2017 e n.11166/2017** entrambe **dell'8 maggio 2017**, ha confermato la sentenza di rigetto emessa dalla Corte d'Appello di Milano (n.2247/2012), in merito alla scelta effettuata dall'Istituto di negare l'assegno agli stranieri soggiornanti di lungo periodo con residenza in Italia nel 2012, quando la norma prevedeva la possibilità di essere concessa solo ai cittadini italiani e ai comunitari.

Assegno "mamma domani"

La nuova legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.232) ha introdotto alcuni benefici rivolti alla famiglia. L'art.1, comma 353, ha previsto il cd. "*mamma domani*": "*a decorrere dal 1 gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore, dell'importo di 800 euro. Il premio [...] è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione*". Diversamente da prestazioni quali l'assegno di maternità, l'assegno nucleo familiare numeroso e l'assegno di natalità, l'art.1, comma 353 non contiene alcun limite per l'accesso al beneficio per gli stranieri, né in merito alla cittadinanza, né al permesso di soggiorno. Nonostante non fosse previsto un successivo provvedimento, l'INPS, attraverso due circolari (**n.39 del 27 febbraio 2017, e n.61 del 16 marzo 2017**), ha scelto di porre alcuni requisiti, in particolare applicando anche per il bonus "*mamma domani*" gli stessi requisiti previsti (per legge) per l'assegno di natalità, che, come precedentemente scritto, sono stati spesso considerati illegittimi, per contrasto con la Direttiva 2011/1998/UE. Secondo l'INPS, quindi, il bonus "*mamma domani*" può essere richiesto soltanto dalle cittadine italiane, comunitarie, non comunitarie in possesso del permesso di lungo soggiorno. Anche in questo caso, è facilmente prevedibile l'apertura di numerosi contenziosi.

Bonus asilo nido e voucher baby sitting

L'art.1, comma 355, sempre della legge **232/2016**, ha previsto agevolazioni per "*il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati*". Anche questa misura riguarda i bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2017 e consiste in 1.000 euro a base annua, parametrato a undici mensilità (per un totale di 90,90 euro al mese). Viene pagato al genitore che convive con il minore a fronte dell'attestazione della iscrizione e del pagamento della retta a un asilo pubblico o privato. Non è previsto alcun limite di reddito. Mostrando una particolare attenzione anche ai bambini con alcune gravi disabilità, il beneficio è previsto anche per i bambini al di sotto dei tre anni che sono "*impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche*" (il cd. "*voucher baby sitting*"). In questo caso la somma viene pagata direttamente al genitore, a fronte di una dichiarazione del pediatra di fiducia. Tuttavia, con **DPCM 17 febbraio 2017** sono state previste alcune limitazioni alla concessione dei bonus. In particolare, l'art.1, comma 2, ha riservato l'accesso ai soli cittadini italiani, comunitari e non comunitari titolari di permesso di lungo soggiorno. Anche in questo caso, si tratta di limitazioni, effettuate tra l'altro con un DPCM, che appaiono in contrasto con

diverse leggi di tutela (come ad esempio la legge 176/1991, che ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ma anche le direttive europee in materia di accesso degli stranieri alle prestazioni sociali). Altrettanto grave appare la differenza di trattamento prevista per i bambini stranieri disabili, che in questo caso finiscono per essere discriminati due volte.

In materia di asili nido, va segnalato che il **13 aprile 2017**, il **Consiglio dei Ministri** ha impugnato la legge della regione Veneto n.6 del 21 febbraio 2017, avente ad oggetto "*modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n.32 – disciplina degli Interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi*", laddove prevede (art.8, comma 4) un criterio di preferenza per l'accesso agli asili nido regionali basato sulla residenza continuativa nel territorio per un periodo di 15 anni o sull'aver svolto attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno 15 anni. Per il Consiglio dei Ministri tale norma viola il principio di ragionevolezza di cui all'art.3 della Costituzione, nonché gli interessi costituzionalmente protetti dall'art.31 della Carta costituzionale riguardanti il sostegno delle famiglie nella cura dei figli, ed è in contrasto "*con la normativa europea in materia di libera circolazione dei cittadini dell'Unione e di parità di trattamento dei cittadini dei Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, in violazione dell'art.117, primo comma, della Costituzione*".

Assegno al nucleo familiare

Un'altra sentenza innovativa – che però non chiama in causa la Direttiva 2011/98/UE - ha riguardato l' "*assegno nucleo familiare*" previsto dall'art.2, comma 6 bis, della legge 153/1988, a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati (ex dipendenti) i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati annualmente per legge. A sollevare la questione è stato un cittadino del Bangladesh, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, al quale l'INPS aveva rifiutato di riconoscere l'assegno perché i suoi familiari – moglie e due figli minori – risiedevano in Bangladesh, e per i quali aveva fatto domanda di ricongiungimento familiare. Tuttavia, il cittadino bengalese aveva fatto ricorso, ritenendo discriminatorio il comma 6 bis dell'articolo 2 della legge 153/1988, che stabilisce che invece l'italiano può beneficiare dell'assegno anche se i propri familiari sono residenti all'estero. Sul caso si è espresso il **Tribunale di Milano**, che con ordinanza del **28 aprile 2016** ha dato ragione al cittadino del Bangladesh, ritenendo che la previsione di cui all'art.6 bis, comma 2, legge 153/88, nella parte in cui introduce, per gli stranieri, un regime diverso rispetto a quello vigente per i cittadini italiani, si pone in contrasto con la Direttiva 2003/109/CE, laddove subordina, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, il riconoscimento dell'assegno agli stranieri lungosoggiornanti al requisito della residenza in Italia dei loro familiari.

Congedo di maternità

Sempre in tema di maternità, appare interessante segnalare la sentenza del **Tribunale di Bergamo**, del **20 gennaio 2017**, con la quale è stato condannato l'INPS per non aver voluto riconoscere il congedo di maternità ad una donna che aveva contratto in Marocco un atto di affidamento (*kafala*) di una minore, che aveva fatto ingresso nel nucleo familiare nel febbraio 2015. Il dato interessante è che il giudice ha ribadito, così come aveva già fatto in precedenza la Corte di Cassazione (sentenze n.7472/2008, n.1908/2010 e n.1843/2015), che la *kafala*, "*un tipico atto di affidamento di diritto islamico*", non è oggetto di un mero contratto privatistico, ma rappresenta un *quid pluris* rispetto all'affidamento del diritto interno.

Prestazioni assistenziali

Assegno sociale

L'assegno sociale (già pensione sociale), introdotto dall'art.3, comma 6 della legge 335/1995, rappresenta oggi una delle prestazioni assistenziali oggetto di maggiore "scontro" interpretativo. Infatti, con una modifica apportata dall'art.20, comma 10, del decreto legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, ai requisiti tradizionali (avere cittadinanza italiana o comunitaria o non comunitaria ma titolare di un permesso di lungo soggiorno; essere residenti con età pari o superiore ai 65 anni e 7 mesi; avere un reddito annuo inferiore, per il 2016, a 5.824,91 euro), è stato aggiunto anche quello della residenza effettiva, stabile e continuativa per **almeno 10 anni nel territorio nazionale**. Si tratta di un parametro temporale non richiesto per altre prestazioni assistenziali. Nel periodo da noi preso in esame, non sono mancati interventi dei giudici per definire temporalmente la "residenza continuativa". Il **Tribunale di Brescia**, con sentenza del **14 giugno 2016**, ha condannato l'INPS, che aveva chiesto la restituzione dell'assegno versato perché la richiedente si era allontanata dal territorio nazionale per un mese, a causa di una lunga malattia del marito, rimanendo però sempre iscritta all'anagrafe del Comune italiano di residenza. Il giudice ha ritenuto del tutto arbitraria la scelta dell'INPS di fissare in un mese di assenza sul territorio italiano il termine per non concedere l'assegno. Analogamente, il **Tribunale di Arezzo**, con sentenza del **13 luglio 2016**, ha condannato l'INPS per aver chiesto la restituzione dell'assegno ad una cittadina straniera che si era assentata dall'Italia prima per 23 giorni e poi per circa due mesi.

Resta invece ancora oggetto di differente interpretazione il riconoscimento dell'assegno sociale anche ai cittadini non comunitari non lungosoggiornanti. Se il **Tribunale di Vicenza**, con ordinanza del **2 agosto 2016**, ha dato ragione all'INPS per averlo negato ad una cittadina bosniaca non lungosoggiornante, il **Tribunale di Bergamo**, con ordinanza del **26 settembre 2016**, ha preferito rimettere alla Corte Costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell'art.80, comma 19, legge 388/2000 che disciplina la materia, mentre il **Tribunale di Piacenza**, l'**11 dicembre 2016** ha accolto il ricorso di un cittadino non comunitario non lungo soggiornante, in ossequio a quanto previsto dalla Direttiva 2011/98/UE.

Note

- (1) - Tra tutti ricordiamo l'Accordo Euromediterraneo tra UE e Regno del Marocco, siglato il 27 febbraio 1996 ed entrato in vigore il 1 marzo 2000, e recepito in Italia con la legge 302/1999.
- (2) - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "Nota semestrale sul mercato del lavoro degli stranieri in Italia", relativa al secondo trimestre 2016 (ultimo dato disponibile)
- (3) - Si tratta delle famiglie in cui è presente almeno una persona con cittadinanza non italiana. Cfr. Rapporto ISTAT 2017.
- (4) - A titolo di esempio, la lettera inviata ai Sindaci della Regione Marche da parte de Presidente

dell'ANCI Marche il 22 marzo 2017.

(5) - Cfr. Sentenza 22 giugno 1989, Fratelli Costanzo s.p.a., CGE 103/1988.

(6) - Tribunale di Bergamo, 19 luglio 2016; Tribunale di Como, 30 luglio 2016; Tribunale di Brescia, 19 settembre 2016; Tribunale di Bergamo, 21 settembre 2016; Tribunale di Rovereto, 27 settembre 2016; Tribunale di Modena, 30 settembre 2016; Tribunale di Pavia, 3 ottobre 2016; Tribunale di Pavia, 20 ottobre 2016; Tribunale di Biella, 25 ottobre 2016; Tribunale di Milano, 1 dicembre 2016; Tribunale di Milano, 2 dicembre 2016; Tribunale di Milano, 5 dicembre 2016; Tribunale di Piacenza, 11 dicembre 2016; Tribunale di Como, 27 marzo 2017; Tribunale di Treviso, 27 marzo 2017; Tribunale di Milano, 13 aprile 2017; Tribunale di Alessandria, 19 aprile 2017; Tribunale di Milano, 26 aprile 2017.